

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LARGO COCCONI"

Largo Girolamo Cocconi n. 10 - 00171 ROMA

☎ 06/2153183 – 06/2593492 – FAX 06/2153183

Sede scuola primaria : Largo G. Cocconi n. 10 - ROMA / Via M. Tenore n. 15 - ROMA

Sede scuola secondaria 1° grado : Via G. Gussone n. 5 - ROMA

DISTRETTO XV - Codice meccanografico RMIC8E300C - Codice fiscale 97712530589

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente regolamento è redatto ai sensi delle indicazioni contenute nel D.P.R. n. 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti" come modificato e integrato dal DPR 235/2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti dell'Istituto Comprensivo.

Art. 1 - Doveri

In riferimento al DPR 249/1998, art. 3, si riporta quanto segue:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti a rispettare il capo d'istituto, i docenti, il personale tutto della scuola, i loro compagni e se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi elencati nel regolamento.
4. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell'Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e al materiale altrui.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 2 - Disciplina

In riferimento all'art. 1 del DPR 235/2007, l'Istituto Comprensivo Largo Cocconi stabilisce quanto segue:

1. Il regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. n. 249/1998 e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno

della comunità scolastica. Individua inoltre le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il procedimento secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Il recupero dello studente può avvenire anche attraverso attività di ricerca, lettura e produzione di elaborati (composizioni scritte e/o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi, anche di fronte agli altri.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni sempre che sia correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica (DPR 235/2007), quali attività in biblioteca e di tutoraggio di alunni con difficoltà.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

7. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

8. Nei casi di atti di violenza di particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e/o con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

9. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 3 - Regolamento relativo all'uso dei telefonini e di altri dispositivi elettronici nella scuola

Visto il DM n. 30 del 15/03/2007 *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”* e il DM n.104 del 30/11/2007 *“Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”*, l'Istituto Comprensivo Largo Cocconi vieta l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante tutte le attività scolastiche. Il divieto risponde ad una generale norma di legge, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Il divieto è così regolamentato:

- È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.
- La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come di seguito riportato nel presente regolamento.
- Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa
- Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.
- Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono attività didattiche a tutti gli effetti. Pertanto, l'uso di tutti i dispositivi elettronici in tali momenti segue le regole generali della scuola e può avvenire solo previa autorizzazione da parte dei docenti accompagnatori.

Art. 4 – Tipologia e sequenzialità dei provvedimenti disciplinari

Ammonizione: formale richiamo, verbale o scritto, teso a lasciare memoria di un atteggiamento o comportamento contrario alle regole disciplinari vigenti all'interno dell'Istituzione scolastica o, più in generale, che stanno alla base della comunità sociale.

- *Ammonizione orale da parte del docente:* non necessita di alcuna traccia formale sul registro di classe e/o libretto delle comunicazioni perché è volta a stimolare nel discente la consapevolezza dell'infrazione commessa e il senso di responsabilità, onde evitare il ripetersi della stessa

- *Ammonizione scritta da parte del docente*: necessita di traccia formale sul registro di classe e sul libretto delle comunicazioni, con indicazione della tipologia dell'infrazione, e va firmata dai genitori. Comporta memoria formale ai fini dell'attribuzione del giudizio di comportamento.
- *Ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico*: necessita di traccia formale sul registro di classe, con motivazione per esteso del provvedimento, sul registro dei verbali, convocazione dei genitori e consegna del modulo "Provvedimento disciplinare: ammonizione scritta" (una copia firmata dai genitori va inserita nel fascicolo dell'alunno). L'ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico può essere somministrata direttamente a seguito di un'infrazione, secondo quanto stabilito nel successivo art. 5, o alla terza nota disciplinare attribuita dai docenti, qualora il Consiglio di Classe lo ritenesse opportuno.

Sospensione dalle attività scolastiche: sanzione disciplinare attribuita al verificarsi di un evento di elevata gravità o al reiterarsi di comportamenti di media o alta gravità.

- *Sospensione dalle attività scolastiche da 1 a 15 giorni di scuola*
- *Sospensione dalle attività scolastiche superiore a 15 giorni di scuola*
- *Sospensione dalle attività scolastiche fino al termine delle lezioni*
- *Esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato*

Tale provvedimento necessita di traccia formale sul registro di classe, con motivazione per esteso del provvedimento, sul registro dei verbali, convocazione dei genitori per l'avvio del provvedimento disciplinare, convocazione del Consiglio di Classe/d'Istituto e consegna del modulo "Provvedimento disciplinare: sospensione" (una copia firmata dai genitori va inserita nel fascicolo dell'alunno). La sospensione dalle attività scolastiche può essere somministrata direttamente a seguito di un'infrazione, secondo quanto stabilito nel successivo art. 5, o alla seconda ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, qualora il Consiglio di Classe lo ritenesse opportuno.

Il Consiglio di Classe può decidere di affidare all'alunno allontanato dalle attività didattiche specifiche attività di ricerca e produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche).

Sanzione di addebito: viene attribuita nel caso di furto e/o danneggiamento intenzionale dell'arredo scolastico, delle attrezzature, del materiale altrui, ... Necessita di traccia formale sul registro di classe, con motivazione per esteso del provvedimento, e sul registro dei verbali della classe, convocazione dei genitori e consegna del modulo "Provvedimento disciplinare: Sanzione di addebito" (una copia firmata dai genitori va inserita nel fascicolo dell'alunno).

Facendo riferimento al patto di corresponsabilità, in caso di comportamenti inadeguati nei confronti dei compagni, del personale scolastico, dei beni comuni o dell'attività scolastica in generale, si ritiene importante il coinvolgimento delle famiglie affinché si adoperino per promuovere nei propri figli un atteggiamento più consono alla vita scolastica.

Art. 5 - Infrazioni disciplinari – Sanzioni – Organi competenti a comminare le sanzioni

Infrazioni disciplinari	Comportamenti sanzionabili	Sanzione	Organo competente
<i>Mancanza nella frequenza</i>	Frequenza irregolare Assenza o ritardi ingiustificati (oltre 3 giorni di mancata giustificazione)	Ammonizione orale Ammonizione scritta	Docente Curricolare
	Superamento del limite fissato al numero di ingressi in seconda ora	Ammonizione scritta	Docente curricolare
<i>Mancanza nel rispetto delle regole e nei doveri scolastici</i>	Non portare il materiale didattico Non svolgere i compiti assegnati	Ammonizione orale Ammonizione scritta	Docente curricolare
	Uso non autorizzato di materiali non consoni all'ambiente scolastico	Ammonizione scritta	Docente curricolare Dirigente Scolastico
	Uso non autorizzato di dispositivi elettronici	Ammonizione scritta Attività di ricerca e produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche)	Docente curricolare Dirigente Scolastico
	Ripresa/registrazione con il cellulare o altri dispositivi elettronici, senza autorizzazione, di persone, luoghi o momenti dell'attività scolastica	Ammonizione scritta Sospensione da 1 a 5 giorni Attività di ricerca e produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche)	Docente curricolare Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
	Inserimento delle riprese su Facebook o messenger o altri siti social network	Ammonizione scritta Sospensione da 1 a 15 giorni Attività di ricerca e produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche)	Docente curricolare Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
	Comportamenti tesi a disturbare l'attività didattica (Interventi non pertinenti e di disturbo delle lezioni, lancio di oggetti, ...)	Ammonizione scritta Sospensione da 1 a 3 giorni Attività di ricerca e produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche)	Docente curricolare Consiglio di Classe Dirigente scolastico

	Contraffazione della firma dei genitori e/o di voti e documenti	Ammonizione scritta Sospensione da 1 a 3 giorni Attività di ricerca e produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche)	Docente curricolare Consiglio di Classe Dirigente scolastico
	Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto	Ammonizione scritta	Docente curricolare Dirigente Scolastica
<i>Mancanza nel rispetto delle persone</i>	Atteggiamenti offensivi verso alunni, docenti e personale della scuola e verso qualsiasi forma di diversità (Es. atti di bullismo e cyberbullismo, ...)	Ammonizione scritta Sospensione da 1 a 5 giorni Attività di ricerca, lettura e produzione di elaborati	Docente curricolare Consiglio di Classe Dirigente scolastico
	Atti di violenza e/o aggressione (Es. atti di bullismo e cyberbullismo, ...)	Ammonizione scritta Sospensione da 1 a 15 giorni Sospensione superiore a 15 giorni Attività di ricerca, lettura e produzione di elaborati	Docente curricolare Consiglio di Classe Dirigente scolastico Consiglio d'Istituto
<i>Mancanza nel rispetto dei beni</i>	Furto e danneggiamento intenzionale dell'arredo scolastico, delle attrezzature, del materiale altrui, ecc.	Ammonizione scritta Sospensione da 1 a 15 giorni Sospensione superiore a 15 giorni Risarcimento del danno o ripristino a spese dello studente della struttura e/attrezzatura danneggiata Attività di ricerca e produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche)	Docente curricolare Consiglio di Classe Dirigente scolastico Consiglio d'Istituto

In caso di infrazioni ripetute, la sanzione è aggravata. In caso di gravi e pericolose infrazioni, si possono prevedere anche sospensioni superiori ai 15 giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione. In questo caso sarà convocato il Consiglio d'Istituto.

Art. 6 – Procedura per la comminazione delle sanzioni disciplinari di sospensione

Per le sanzioni di sospensione dall'attività didattica o dalla partecipazione a specifiche attività scolastiche complementari, comminate da un Organo Collegiale, le fasi del procedimento disciplinare, sono le seguenti:

1. Preliminare - istruttoria

Inizialmente, gli insegnanti avviano una fase di ricostruzione dei fatti accaduti, ascoltando in modo informale gli alunni coinvolti e, raccolti tutti i dati e le testimonianze, ne riportano una traccia sintetica sul registro di classe e informano dell'accaduto il Dirigente scolastico, il quale:

- Convoca telefonicamente o tramite comunicazione scritta l'alunno, i suoi genitori ed eventualmente tutte le altre figure coinvolte, per il contraddittorio
- Nomina il responsabile del procedimento
- Convoca il Consiglio di Classe straordinario, entro il termine di 3 giorni scolastici dal contraddittorio, a seguito di richiesta formale scritta da parte del coordinatore di classe o di altro personale della scuola.

2. Contraddittorio

Il Dirigente Scolastico e il responsabile del procedimento ascoltano l'alunno, i suoi genitori e tutte le altre figure coinvolte e fanno un verbale dell'incontro. L'alunno responsabile dell'accaduto così come le altre figure coinvolte possono anche consegnare una memoria scritta personale dell'accaduto, che verrà portata in Consiglio di Classe. In questa fase il Dirigente consegna al genitore dell'alunno responsabile del fatto la notifica dell'avvio del procedimento disciplinare.

3. Attuazione

Il consiglio di classe si riunisce nella forma allargata ai rappresentanti dei genitori. Qualora uno dei rappresentanti sia anche uno dei genitori degli alunni coinvolti, sarà sostituito dal primo dei genitori non eletti. In mancanza di sostituti, la seduta si svolgerà regolarmente senza i componenti coinvolti. Inizialmente, vengono raccolti tutti gli elementi volti ad appurare la dinamica dei fatti e le responsabilità dell'evento.

4. Decisoria

Il Consiglio di Classe delibera (all'unanimità o a maggioranza) l'irrogazione o meno del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui il Consiglio di Classe si esprima a favore di una sospensione superiore ai 15 giorni, la deliberazione verrà considerata come proposta rivolta al Consiglio d'Istituto.

5. Comunicazione

L'atto di irrogazione della sanzione, redatto dal dirigente scolastico o dal responsabile del procedimento da lui delegato, deve essere tempestivamente notificato per iscritto all'interessato e ai suoi genitori, informandoli della possibilità di fare ricorso contro la sanzione, entro 15 giorni dalla notifica, all'organo di garanzia.

Il Dirigente Scolastico può disporre, in via eccezionale e per ragioni di sicurezza, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, l'allontanamento cautelativo dalla comunità scolastica di un allievo che si è reso responsabile di fatti gravissimi.

La comminazione del provvedimento disciplinare è notificata alla famiglia in forma scritta dal Dirigente Scolastico. Tale comunicazione riporta gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e le modalità per eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo, pur in presenza di impugnazione della sanzione irrogata.

Art. 7 – Impugnazioni (D.P.R. n. 235/2007, Art.2)

Ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. n. 235/2007, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto, che decide nel termine di 10 giorni. Il ricorso va inoltrato al presidente, che provvederà alla convocazione dell'Organo di Garanzia.

Art. 8 – Regolamento dell'Organo di Garanzia

In applicazione del DPR n. 235/2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e delle precisazioni di cui alla Nota MIUR n. 3602/2008, le norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia dell'Istituto Comprensivo Largo Cocconi sono le seguenti:

Composizione

L'Organo di Garanzia di Istituto è composto da:

- Dirigente Scolastico, che lo Presiede
- Un docente designato dal Consiglio di Istituto
- Due genitori eletti dal Consiglio di Istituto.

Sono previsti, altresì, un docente e un genitore nominati dal Consiglio di Istituto in qualità di supplenti che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o in caso di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia un genitore dello studente sanzionato)

Durata

L'Organo di Garanzia di Istituto dura in carica tre anni scolastici.

Si procede a rinnovo alla sua naturale scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti

Compiti

L'Organo di Garanzia di Istituto decide in ordine ai ricorsi presentati dai genitori, o da chi esercita la patria potestà, relativamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola. Può essere anche chiamato a esprimersi su eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

Modalità per la presentazione di ricorso

- a) Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate a un alunno conformemente al presente Regolamento di Disciplina può essere presentato da uno dei genitori, o da chi ne esercita la patria potestà, mediante istanza scritta, indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni sull'accaduto.
- b) Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescrittivo di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non sono in alcun caso presi in considerazione. Non sono presi in considerazione, altresì, eventuali ricorsi pervenuti tramite posta elettronica in modalità che non consentano l'individuazione certa del mittente
- c) Il ricorrente ha la possibilità di presentare memorie e/o documentazione integrativa fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia.

Funzionamento

1. L'Organo di Garanzia:
2. Si riunisce, su formale convocazione del Dirigente scolastico, qualora, a seguito di ricorso presentato dai genitori, sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola ai sensi del presente "Regolamento di Disciplina"
3. Assume le decisioni in merito alle impugnazioni entro i 10 giorni successivi alla data di presentazione ricorso da parte dei genitori
4. Il compito di Segretario verbalizzante è attribuito dal Presidente a inizio seduta a uno dei componenti
5. Ricevuto il ricorso, il Presidente, qualora lo ritenga necessario, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire atti e testimonianze relative alla sanzione irrogata: il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. Il Presidente convoca l'Organo di Garanzia con un preavviso minimo di 3 giorni. In caso di urgenza motivata, la convocazione dell'Organo di Garanzia può avvenire anche con un preavviso minimo di un giorno
7. Alla seduta dell'Organo di Garanzia sono chiamati a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare e i suoi genitori. In caso di sanzione irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, è chiamata a partecipare alla seduta anche la persona offesa. Studenti, genitori, docenti e non docenti coinvolti parteciperanno alla seduta esclusivamente per esporre quanto accaduto e le proprie ragioni; in nessun caso potranno essere presenti nella fase d'esame dei documenti relativi all'istruttoria e/o nella fase deliberativa

8. Ai fini della validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti
9. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee all'Organo di Garanzia, ad eccezione di quanto al punto 5
10. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione.
11. I provvedimenti sono assunti a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente
12. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti o docenti appartenenti alla classe del proprio figlio. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono propri studenti.
13. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
14. L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro 10 giorni dalla presentazione dello stesso
15. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata offrendo allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza e il coordinatore di classe
16. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono comunicate dal Dirigente Scolastico per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i 5 giorni successivi alla delibera.
17. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.
18. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, e, pertanto, l'accoglimento del ricorso, il provvedimento disciplinare è immediatamente revocato dal Dirigente Scolastico, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno nonché al Consiglio di Classe interessato/Consiglio di Istituto, e, conseguentemente, sono annullati gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare
19. Analogamente, il Dirigente Scolastico comunicherà ai genitori che l'hanno impugnata nonché al Consiglio di Classe interessato/Consiglio di Istituto, l'eventuale deliberazione sulla pertinenza della sanzione e, conseguente, rigetto del ricorso
20. Le decisioni, con le relative motivazioni, dell'Organo di Garanzia sono verbalizzate su un registro a pagine numerate e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 luglio 2021 con delibera n. 84, previo parere favorevole del Collegio Docenti del 28 giugno 2021.

È diventato operativo dal 01 SETTEMBRE 2021.

